

COMUNE DI CAPO DI PONTE

PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL 26/07/2018

Il giorno 26 Luglio 2018 alle ore 09:00, presso il proprio ufficio, il sottoscritto Revisore dei Conti Dott. Franco Gianni Borrini, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale del 1/7/2018,

ESAMINA

Ai sensi dell'art. 193 comma 2 del DLgs 18/8/2000 n. 267 del TUEL la salvaguardia degli equilibri di Bilancio per il periodo 2018-2020

PREMESSO

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al periodo 2018/2020;
- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2018/2020
- Che in data 25/07/2018 sono state sottoposte al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, le proposte di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L' articolo 193 del Tuel stabilisce l'obbligo di verifica, da parte degli enti locali, del permanere degli equilibri generali di bilancio almeno una volta nel corso dell'esercizio e, comunque, entro il 31 luglio di ogni anno. Sempre per questa data è prevista la correlata variazione di assestamento generale (articolo 175, comma 8, Tuel). In base all'articolo 162, comma 6 del Tuel, il bilancio di previsione deve rispettare, anche durante la gestione e nelle variazioni, il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione. Inoltre, sono anche da rispettare i vincoli di finanza pubblica, intesi come equilibrio tra entrate finali e spese finali, in conformità all'art 1, comma 711 della Legge n. 208/2015 (Stabilità 2016), ovvero: le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria. Oltre all'equilibrio di competenza, gli enti devono rispettare anche l'equilibrio di cassa.

Qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, di competenza, di cassa o dei residui, il Consiglio dell'ente è tenuto ad adottare le misure necessarie a ripristinare il pareggio, nonché i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio. Il ripristino degli equilibri è assicurato attraverso l'utilizzo, per l'anno in corso e per i due successivi, di possibili economie di spesa e di tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con

specifico vincolo di destinazione. Possono essere utilizzati, nei casi previsti dalla legge, i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale, nonché la quota libera del risultato di amministrazione. In caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, l'ente è tenuto adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. Il superamento del Patto di stabilità interno, basato sulla competenza mista, a favore delle nuove regole sul pareggio di bilancio (stabilite dalla Legge di Stabilità 2016 che ha attuato la Legge n. 243/2012), incentrate sulla competenza pura, ha reso necessario, da parte delle amministrazioni interessate, una puntuale attività di accertamento del rispetto del pareggio. I responsabili di servizio che impegnano la spesa, oltre ad acquisire la copertura finanziaria, dovranno verificare «anche la compatibilità della propria attività di impegno e pagamento con i limiti previsti dal concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica. In particolare, dovranno riscontrare la coerenza della propria attività di impegno al Prospetto obbligatorio di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica allegato al bilancio di previsione (Per il 2017 si veda il D.M. n. 138205 del 27/06/2017)». L'obbligatorietà di questa verifica impone ulteriori valutazioni determinate dal disallineamento tra le voci di entrata e di spesa del bilancio con quelle rilevanti ai fini del pareggio. Ciò accade, ad esempio, quando:

- ✓ una spesa è finanziata da avanzo di amministrazione o da mutui;
- ✓ si imputa un impegno di spesa al 2018 o ad esercizi successivi in base all'esigibilità, finanziato dal fondo pluriennale vincolato 2017.
- ✓ si modifica il cronoprogramma di spese finanziate da mutui;
- ✓ vengono ridotti il fondo crediti di dubbia esigibilità e/o gli altri accantonamenti per passività potenziali.

Un altro aspetto di primaria importanza è rappresentato dalla verifica dei flussi e dei saldi di cassa. Occorre infatti dare dimostrazione del rispetto di quanto disciplinato dall' articolo 183, comma 8, del Tuel, in merito all'obbligo, in capo al responsabile della spesa, di verificare se il programma dei pagamenti che derivano da provvedimenti di impegno è compatibile con le disponibilità di cassa. Costituisce un'opportuna attività di riscontro da porre in essere, da parte del Revisore, chiedere conto del controllo dell'eventuale utilizzo dei fondi vincolati confluiti nella cassa, per esigenze correnti. In questo contesto si inseriscono i c.d. vincoli di tesoreria. Il controllo della cassa non può prescindere da una corretta gestione dei medesimi. Costituiscono somme vincolate presso il tesoriere gli incassi derivanti da indebitamento, da trasferimenti o da specifiche norme di legge. Il monitoraggio di queste somme è indispensabile anche ai fini dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato, che non può essere applicato al bilancio nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del Tuel, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio. Riguardo alla programmazione dei flussi, poiché le previsioni di cassa assumono carattere autorizzatorio, al pari delle previsioni di competenza, occorre programmare attentamente i flussi in entrata e in uscita per ogni capitolo di bilancio, tenendo conto delle somme esigibili in competenza e nei residui. Inoltre, per le entrate con un certo grado d'inesigibilità, la previsione di cassa non potrà mai eccedere quanto mediamente si è riscosso negli ultimi esercizi (deliberazione n. 9/2016 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti).

Per assicurare costantemente le disponibilità liquide necessarie al pagamento delle obbligazioni scadute, nella missione 20 «Fondi e accantonamenti», all'interno del programma «Fondo di riserva», gli enti locali sono tenuti a iscrivere un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento del valore di cassa delle spese finali (primi tre titoli della spesa), il cui utilizzo è effettuato con deliberazioni dell'organo esecutivo (articolo 166 comma 2-quater del Tuel). Si potrà attingere dal fondo di riserva di cassa nei casi di utilizzo di avanzo di amministrazione, del fondo di riserva di competenza o di altri fondi rischi o quando gli stanziamenti di cassa previsti risultino insufficienti.

Come prevede l'articolo 147-quinquies, comma 3 del Tuel, il controllo sugli equilibri di bilancio implica anche la valutazione degli effetti che si determinano sul bilancio dell'ente in relazione all' andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni. A questo scopo appare utile effettuare, in concomitanza con la scadenza del 31 luglio, una verifica intermedia dei rapporti di debito/credito con gli enti partecipati.

In questo contesto l'Organo di Revisione dovrà approfondire soprattutto l'eventuale utilizzo dell'avanzo libero come misura adottata per salvaguardare gli equilibri. Un approfondimento va condotto sul fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste, disciplinato all'articolo 166 del Tuel. Si tratta di un fondo

ordinario destinato a garantire il rispetto del principio di flessibilità del bilancio nel caso di esigenze imprevedibili e straordinarie, le cui eventuali economie non confluiscono nel risultato di amministrazione. Per questo motivo, gli stanziamenti presenti nella missione «Fondi e Accantonamenti», all'interno del programma «Fondo di riserva», non possono essere portati in detrazione delle spese rilevanti nel Saldo del Pareggio di bilancio. Gli stanziamenti al fondo crediti dubbia esigibilità e a quelli per spese e rischi futuri (quali per esempio il fondo contenzioso e quello per perdite di società partecipate) concernenti invece, accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione, sono esclusi dalle spese finali.

Infine, si tenga presente che se il controllo degli equilibri evidenzia il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio, il responsabile finanziario è obbligato ad effettuare le opportune segnalazioni al legale rappresentante dell'ente, al Consiglio, al Segretario, all'Organo di Revisione e alla Corte dei Conti (articolo 153, comma 6 del Tuel).

VISTO

- l'art. 175, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, per il quale: "Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";
- che in attuazione di quanto sopra il Servizio Finanziario ha provveduto a effettuare la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento degli equilibri stabiliti dalle norme contabili per la copertura delle spese correnti e in conto capitale ed il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio;
- la necessità di apportare variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2018/20120 come indicate nell'allegato al presente provvedimento, al fine di adeguare gli stanziamenti alle effettive necessità connesse all'attività amministrativa;
- il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato
- che a seguito dell'istruttoria compiuta dal Servizio finanziario è stata verificata la congruità dell'attuale stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- l'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
- il D.Lgs. n. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal D.Lgs. n. 126/2014;
- i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e degli artt. 5.1 e 6.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 20/02/2013

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio ai sensi del richiamato art. 194;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'esistenza di situazione nel bilancio di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013;

- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse. Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare. I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.
- gli stanziamenti inseriti nel Bilancio di Previsione 2018/2020 sono stati tenuti sotto costante controllo, operando le correzioni rese indispensabili a seguito dei mutamenti di ordine normativo e delle segnalazioni dei responsabili dei settori, correzioni che si sono concretizzate dal punto di vista contabile amministrativo in variazioni di bilancio, tutte rispettanti il principio del pareggio;
- la gestione di competenza relativa alla parte corrente e alla parte in conto capitale del bilancio presenta una situazione di equilibrio;
- la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire: un'adeguata liquidità volta a evitare o contenere l'utilizzo delle anticipazioni di cassa; il rispetto dei vincoli imposti dal pareggio di bilancio; l'esigenza di dar corso in modo tempestivo ai pagamenti, conformemente alla normativa vigente;

Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui. Il Revisore Unico procede ora all'analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, riepilogate nei documenti forniti ed allegati alla presente relazione come segue:

- la relazione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio redatta dal Responsabile del servizio, allegata al presente provvedimento;
- il riepilogo delle entrate e delle spese di Bilancio assestato per il periodo 2018 -2019 -2020
- gli Equilibri di Bilancio 2018
- la gestione delle Entrate e delle Spese 2018
- il quadro generale riassuntivo 2018
- il riepilogo delle entrate e delle spese per titoli e missioni del periodo 2018
- il vigente Regolamento di Contabilità;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario:

- ❖ verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- ❖ verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 18/07/2018;
- ❖ verificato che alla data odierna risultano rispettati gli equilibri di bilancio e sulle stime condotte dal Servizio Finanziario l'esercizio in corso non si concluderà con un disavanzo;
- ❖ verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2018/2020;

26 Luglio 2018

**L'ORGANO DI REVISIONE
DOTT. FRANCO GIANNI BORRINI**

